

Polizza per la protezione delle aziende a copertura dei rischi: Danni alla proprietà, Furto, Responsabilità civile, Salvareddito, Assistenza, Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Valore impresa

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Estensioni

GARANZIA "DANNI ALLA PROPRIETÀ"

Estensioni

- **Merci di diversa natura:** le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" sono operanti anche per merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata.
- **Decentramento macchinari e merci:** le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" sono operanti anche per i macchinari e le merci assicurati, di proprietà dell'assicurato o a lui ceduti in locazione, situati in ubicazione diversa da quella espressamente dichiarata in polizza, nell'ambito del territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.
- **Enti all'aperto:** le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" sono operanti anche per macchinari, attrezzature e arredamento e merci anche se situati all'aperto nell'area delimitata di pertinenza dell'azienda.
- **Valori ed effetti personali:** le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" sono operanti anche per: (i) valori inerenti all'attività; (ii) quadri ed oggetti d'arte; (iii) effetti personali dell'assicurato e dei suoi prestatori di lavoro
- **Colpa grave:** i danni derivanti dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell'assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere.
- **Onorari dei periti:** Zurich rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione.

GARANZIA “FURTO”	
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Valori ed effetti personali: la garanzia “Furto” è operante anche per (i) valori inerenti all’attività; (ii) quadri ed oggetti d’arte; (iii) effetti personali dell’assicurato e dei suoi prestatori di lavoro.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO”	
Altri rischi coperti	<ul style="list-style-type: none"> • Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, relativi ai fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali. • Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fognie: la garanzia comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fognie, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO”	
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività: l’assicurazione vale per (i) la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione; (ii) i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. • Proprietà di civili abitazioni: limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che la garanzia “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” vale anche per la proprietà di civili abitazioni trovatisi all’interno del perimetro aziendale o di spacci aziendali eserciti anche da terzi. • Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro: Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli. • Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi: l’assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di assicurazione. • Responsabilità civile personale: l’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratori, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: (i) alle persone considerate terzi in base alle condizioni di assicurazione; (ii) agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio. • Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08: l’assicurazione R.C.T. è altresì estesa alla responsabilità civile che possa derivare all’assicurato, in solido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni. • Leasing: l’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraente/assicurato. • Cose in consegna e custodia: la garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all’assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. • Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate: la garanzia comprende i danni alle cose di terzi: (i) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; (ii) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali dell’assicurato e/o presso terzi; (iii) trasportate o rimorchiate. • Mezzi meccanici di sollevamento: la garanzia è estesa ai rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l’esecuzione di operazione di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda. • Lavori di edilizia e di scavo: l’assicurazione comprende il rischio relativo all’esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all’attività principale descritta in polizza. • Mancato o insufficiente servizio di vigilanza: l’assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o d’intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali. • Consorzio/Associazione di imprese: l’assicurato può partecipare a consorzi e/o associazioni di imprese, si conviene tra le parti che l’assicurazione esplica efficacia: (i) in caso di responsabilità solidale; (ii) in eccesso ai massimali previsti dall’eventuale polizza stipulata dal Consorzio/Associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate; (iii) i titolari ed i prestatori di lavoro delle imprese consorziate/ associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.

<p>Estensioni (sempre operanti per settori specifici)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992): l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità dell'assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione dei predetti lavori. • Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia (per tintorie, lavanderie e stirerie): la garanzia comprende i danni ai capi che l'assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni alle cose in lavorazione. • Responsabilità per danni a veicoli (per distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio anche automatico): la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all'assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione o lavaggio.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
GARANZIA “DANNI ALLA PROPRIETÀ”	
<p>Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio locativo: se l'assicurato non è proprietario dei locali, Zurich risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito. • Risorso terzi: Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e da sinistro indennizzabile a termini delle condizioni assicurative. • Spese conseguenti a sinistro: Zurich indennizza (i) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile; (ii) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, ricollocare i macchinari illesi per le operazioni di ripresa dell'attività. • Danni da acqua e spese di ricerca: Zurich indennizza (i) i danni da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza dei fabbricati assicurati o contenenti le cose stesse; (ii) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti dei fabbricati assicurati. • Rottura lastre: è assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune. • Fenomeno elettrico: Zurich indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati. • Elettronica: Zurich indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle apparecchiature elettroniche da (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico; (iii) deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iv) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (v) sabotaggio dei prestatori di lavoro; (vi) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere; (vii) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Dispersione di liquidi: Zurich indennizza i danni di dispersione o della perdita dei liquidi inerenti l'attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, sempreché siano in normale stato d'uso e funzionalità. • Merci in refrigerazione: Zurich indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi. • Guasti alle macchine: Zurich indennizza i danni al macchinario, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. • Eventi sociopolitici: Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (i) da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; (ii) di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi ad opera di terzi. • Terrorismo: Zurich indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo. • Eventi naturali: Zurich indennizza i danni da (i) eventi atmosferici; (ii) grandine; (iii) allagamento. • Ghiaccio e gelo: Zurich indennizza (i) i danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici, igienici, tecnologici e alle tubazioni in genere esistenti nei fabbricati descritti in polizza; (ii) i danni materiali e diretti che l'acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte. • Sovraccarico di neve: Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Inondazioni e alluvioni: Zurich indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto. • Terremoto: Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. • Crollo - Collasso strutturale dei fabbricati: Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati medesimi. • Diaria: Zurich indennizza l'assicurato delle perdite che possono derivargli dalla forzata interruzione totale o parziale dell'attività causata da sinistro che abbia colpito le cose assicurate, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini delle condizioni di assicurazione. • Maggiori costi: Zurich indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.
GARANZIA "FURTO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Mezzi di chiusura rinforzati: l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei mezzi di protezione e chiusura indicati in polizza. • Portavalori: è assicurato l'indennizzo di denaro, carte, valori e titoli di credito a seguito di: (i) furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; (ii) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indossato o a portata di mano; (iii) furto strappandoli di mano o di dosso alla persona; (iv) rapina; commessi sulla persona dell'assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori. • Merci, macchinari e attrezzature trasportate: la garanzia è estesa a furto e rapina di merci e/o macchinari e/o attrezzature trasportate per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa in uso all'assicurato e guidati dallo stesso o da suoi familiari o da suoi prestatori di lavoro.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile verso prestatori di lavoro addetti alla conduzione del fabbricato (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da: (i) INAIL; (ii) INPS • Danni da interruzioni o sospensioni di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle condizioni di assicurazione. • Danni da inquinamento accidentale: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio: la garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute. • Danni da Furto: la garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa degli strumenti indicati in polizza. • Lavori presso terzi: qualora l'assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. • Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale: la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verificano all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza. • Cessione di lavori in appalto/subappalto: la garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono i lavori o i servizi per conto dell'assicurato stesso. • Malattie professionali: l'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali.

	<ul style="list-style-type: none"> • Inquinamento accidentale: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività assicurata. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. • Danni da cedimento o franamento del terreno: la garanzia comprende i danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. • Danni da bagnamento: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Responsabilità civile per smercio: la garanzia è estesa al rischio dello smercio. • Responsabilità civile postuma 12 mesi: la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall'assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione, e per i danni verificatisi (i) entro novanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere; (ii) quarantacinque giorni dalla data di compimento dei lavori di rientro degli scavi; (iii) dodici mesi dalla data del loro compimento per tutte le attività descritte in polizza, purché denunciate a Zurich durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa. • Responsabilità civile postuma 24 mesi: la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall'assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori. La garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per i danni verificatisi: (i) entro centoottanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere; (ii) sessanta giorni dalla data di compimento dei lavori di rientro degli scavi; (iii) dodici mesi dalla data di loro compimento per tutte le altre attività descritte in polizza; purché denunciati a Zurich durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa. • Responsabilità civile postuma (per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 e successive modifiche e/o integrazioni): la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, anche non installati dall'assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente assicurazione e per i danni verificatisi entro 10 anni dalla data del loro compimento, purché denunciati alla Zurich durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa. • Danni a cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori (escluse tintorie, lavanderie, stirerie, autofficine – officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto, gommisti): la garanzia è estesa ai danni a cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose e/o opere danneggiate. • Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – STANDARD: la garanzia R.C.T. vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti. • Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – PLUS: la garanzia R.C.T. vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti. • Rimozione veicoli/soccorso stradale: la garanzia è estesa ai danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'assicurato per l'attività di rimozione veicoli – soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI”	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione all'esportazione USA e Canada: la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto negli USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Vendors Liability: sono considerati assicurati anche le persone ed organizzazioni indicate in polizza per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'assicurato e garantiti dalla polizza. • Danni ad altri produttori: l'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito.
GARANZIA "TUTELA LEGALE"	
Forma base	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.
Forma completa	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti Civili e Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività (i) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; (ii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione; (iii) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi; (iv) debba sostenere controversie di diritto civile nascente da pretese inadempienze contrattuali. • Procedimenti Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell'assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti del contraente e dell'assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. • Garanzia "231": la garanzia riguarda anche la tutela dei diritti del contraente nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni, qualora, nell'ambito dell'attività assicurata: (i) l'assicurato, coinvolto nelle indagini, risulti in possesso di modello preventivo di organizzazione non adeguato; (ii) sono inoltre comprese le spese relative all'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto, dell'INAIL, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 81/2008.
Garanzia aggiuntiva	<ul style="list-style-type: none"> • Vertenze relative a forniture di bene o a prestazioni di servizi: la garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA "DANNI ALLA PROPRIETÀ"

Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> • I macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione. • I danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero. • I danni indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose. • I danni di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate. • I danni subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Valori ed effetti personali": preziosi e valori dell'assicurato e dei suoi prestatori di lavoro.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Ricorso terzi": i danni (i) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; (ii) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; (iii) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (iv) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il

- socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iv) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori medesimi.
- Con riferimento alla garanzia "Spese conseguenti a sinistro": i residui radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e successive modifiche.
 - Con riferimento alla garanzia "Danni da acqua e spese di ricerca": (i) i danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati e collocate ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo; (ii) i danni causati da umidità, stilloidio, gelo, traboccamento, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato; (iii) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione di pannelli radianti.
 - Con riferimento alla garanzia "Rottura lastre": i danni ai lucernari.
 - Con riferimento alla garanzia "Fenomeno elettrico": i danni (i) da usura, mancata o difettosa manutenzione; (ii) indiretti o consequenziali; (iii) rientranti nella garanzia elettronica.
 - Con riferimento alla garanzia "Elettronica": i danni (i) causati con dolo dell'assicurato o del contraente; (ii) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta; (iii) rientranti nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'assicurato; (iv) di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili; (v) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce; (vi) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della polizza, erano noti all'assicurato o ai suoi dirigenti; (vii) ai conduttori elettrici esterni delle cose assicurate; (viii) i programmi applicativi e/o personalizzati.
 - Con riferimento alla garanzia "Dispersione di liquidi": (i) i danni di stilloidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; (ii) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; (iii) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto; (iv) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
 - Con riferimento alla garanzia "Guasti alle macchine": i danni (i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati; (ii) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; (iii) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere.
 - Con riferimento alla garanzia "Eventi sociopolitici": i danni (i) di inondazione o frana; (ii) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; (iii) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; (iv) subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.
 - Con riferimento alla garanzia "Eventi naturali": i danni subiti da (i) alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; (ii) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e con simili installazioni esterne; (iii) enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; (iv) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; (v) serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine; (vi) lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
 - Con riferimento alla garanzia "Allagamento": i danni (i) da franamento, cedimento o smottamento del terreno; (ii) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; (iii) indennizzabili ai sensi della garanzia "Danni da acqua e spese di ricerca".
 - Con riferimento alla garanzia "Ghiaccio e gelo": i danni (i) riconducibili a mancata o carente manutenzione; (ii) agli impianti posti all'esterno dei fabbricati; (iii) alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo; (iv) le spese sostenute per la ricerca dei guasti avvenuti negli impianti medesimi.
 - Con riferimento alla garanzia "Sovraccarico di neve": i danni (i) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto; (ii) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; (iii) ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; (iv) a lucernari, impermeabilizzazione, vetrate e serramenti in genere; (v) a enti all'aperto, ad eccezione di macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione.
 - Con riferimento alla garanzia "Inondazioni e alluvioni": i danni (i) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; (ii) a enti mobili all'aperto.
 - Con riferimento alla garanzia "Terremoti": i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Crollo- Collasso strutturale dei fabbricati” i danni causati a: (i) fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti; (ii) fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti; (iii) i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. • Con riferimento alla garanzia “Diaria”: (i) i danni dovuti a maggior durata ed estensione dell’inattività dell’azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti o rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il sinistro; (ii) i danni di inattività verificatisi nel giorno del sinistro e sino alle ore ventiquattro del terzo giorno successivo; (iii) non sono considerati giorni d’interruzione dell’attività quelli durante i quali l’attività dell’azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato. • Con riferimento alla garanzia “Maggiori costi”: le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
GARANZIA “FURTO”	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> • I danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. • I danni di cui l’assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785-bis, 1786.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Merci, macchinari e attrezzature”: (i) gli autoveicoli telonati e simili.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO”	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> • Zurich non riconosce spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Danni da inquinamento accidentale”: i danni di cui l’assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO”	
R.C.T.	<ul style="list-style-type: none"> • I danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” i danni (i) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe; (ii) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro” i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. • Con riferimento alla garanzia “Leasing” il contraente/assicurato non è considerato terzo. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” i danni: (i) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; (ii) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; (iii) necessari per l’esecuzione dei lavori; (iv) a veicoli a motore e natanti; (v) subiti dalle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
Estensioni (sempre operanti per settori specifici)	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge 122 del 05/02/1992)”: i danni (i) necessari dall’esecuzione dei lavori; (ii) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione; alle cose trovantisì sui veicoli stessi; (iii) alle cose trasportate e rimorchiate. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli”: i danni (i) derivanti da difetto originario dei prodotti erogati; (ii) i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Danni da incendio, esplosione o scoppio” i danni alle cose che l’assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. • Con riferimento alla garanzia “Lavori presso terzi” i danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. • Con riferimento alla garanzia “Malattie professionali” (i) i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; (ii) le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per

	<p>omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; (iii) l'asbestosi e la silicosi e le altre tipologie provocate dall'amianto o dalla silice; (iv) le malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl); (v) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Inquinamento accidentale" i danni (i) di cui l'assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni; (ii) cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo. • Con riferimento alla garanzia "Danni da bagnamento" i danni subiti dalla porzione di fabbricato relativo al contenuto direttamente interessato dai lavori. • Con riferimento alle garanzie "Responsabilità civile postuma 12 mesi" e "Responsabilità civile postuma 24 mesi" i danni: (i) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (ii) alle opere edili eseguite per le spese conseguenti a riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse; (ii) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (iii) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; (iv) da mancato intervento manutentivo; (v) a veicoli a motore, natanti e loro parti, limitatamente alle attività di autofficina, officina cicli - motocicli, carrozzerie, elettrauto, gommisti, distributori di carburante e stazioni di servizio; (vi) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati e terrazze. • Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile postuma (per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 e successive modifiche e/o integrazioni)" (i) le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili. L'assicurazione non comprende i danni: (ii) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate, mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (iii) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (iv) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati; (v) da mancato intervento manutentivo. • Con riferimento alla garanzia "Danni a cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori (escluse tintorie, lavanderie, stirerie, autofficine - officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto, gommisti)": i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. • Con riferimento alle garanzie "Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – STANDARD" e "Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – PLUS" i danni: (i) il cui Risarcimento è previsto dalla Legge 24/12/1969 n 990 e successive modifiche e/o integrazioni; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo; (iii) alle parti (meccaniche e non) del veicolo direttamente interessate dalle attività di installazione, riparazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente la sostituzione di dette parti; (iv) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (v) da Furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente. • Con riferimento alla garanzia "Rimozione veicoli/soccorso stradale": i danni arrecati alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI"	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool). • Gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio. • Limitatamente agli eventi dannosi verificatisi in USA e/o Canada, la responsabilità e, comunque, ogni eventuale indennizzo per danni alla persona riconducibili ad "alcoolismo e patologie correlate". • Per il settore alimentare i danni relativi ad oggetti promozionali/ gadgets venduti unitamente ai prodotti assicurati se tali oggetti omaggio non sono conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Estensione di esportazione USA e Canada": i punitive or exemplary damages.
GARANZIA "TUTELA LEGALE"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Procedimenti penali per delitti dolosi": i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA “DANNI ALLA PROPRIETÀ”

Garanzie base	<ul style="list-style-type: none">• L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro perde il diritto all'indennizzo.• Sono esclusi i danni derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione, esplosione.
Estensioni	<ul style="list-style-type: none">• L'assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”, secondo le norme e i criteri di determinazione previsti in polizza.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none">• La regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile è applicabile solo se vi è insufficienza di assicurazione superiore al 30% e per la sola parte eccedente tale percentuale di insufficienza.• La garanzia “Rottura Lastre” è operante solo se viene assicurata la garanzia “Rischio locativo” o “Fabbricato”.• La garanzia “Fenomeno elettrico” prestata a primo rischio assoluto. Qualora le macchine e gli impianti elettrici risultassero privi della relativa certificazione, la franchigia e/o scoperto indicati in polizza si intendono raddoppiati.• Con riferimento alla garanzia “Rottura Lastre” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iii) da furto e tentato furto.• Con riferimento alla garanzia “Fenomeno elettrico” sono esclusi: (i) i danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; (ii) i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; (iii) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.• Con riferimento alla garanzia “Elettronica” sono esclusi i danni: (i) da eventi già garantiti da altre garanzie della presente sezione; (ii) da furto; (iii) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; (iv) i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria; (v) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle cose assicurate; (vi) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; (vii) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; (viii) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto; (ix) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; (x) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive.• La garanzia “Merci in refrigerazione”, (i) opera, nel caso in cui il limite di indennizzo in polizza sia superiore a 5.000 euro, per i danni non conseguenti a incendio, esplosione, implosione o scoppio, se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore; (ii) opera, con franchigia e/o scoperto raddoppiati, nel caso in cui l'impianto non sia dotato di dispositivi che consentono di rilevare, mediante apparecchiature di segnalazione e registrazione, la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, che si prolunga oltre 6 ore.• La garanzia “Ghiaccio e gelo” è operante a condizione che l'attività svolta nei fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 3 giorni antecedenti il sinistro.• La misura unitaria di indennizzo della garanzia “Diaria” è stabilita ed accettata sulla dichiarazione del contraente e/o dell'assicurato che la diaria non oltrepassa 1/360 dell'importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto.• Con riferimento alla garanzia “Guasti alle macchine” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata sulla scheda di polizza per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; (ii) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; (iii) dovuti al funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento.• Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono esclusi i danni: (i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; (ii) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Eventi atmosferici” sono esclusi i danni: (i) verificatisi all’interno del fabbricato e loro contenuto; causati da (ii) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; (iii) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; (iv) mareggiata e penetrazione di acqua marina; (v) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; (vi) gelo, sovraccarico di neve; (vii) cedimento o franamento del terreno. • Con riferimento alla garanzia “Allagamento” sono esclusi i danni: (i) causati da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini; (ii) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; (iii) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; (iv) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla garanzia. • Con riferimento alla garanzia “Ghiaccio e gelo” sono esclusi i danni conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti. • Con riferimento alla garanzia “Sovraccarico di neve” sono esclusi i danni: (i) da valanghe e slavine; (ii) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia. • Con riferimento alla garanzia “Inondazioni e alluvioni” sono esclusi i danni (i)causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione penetrazione di acqua marina; (ii) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; (iii) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali, dovuta ad atti di terrorismo. • Con riferimento alla garanzia “Terremoto” sono esclusi i danni: (i) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; (ii) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; (iii) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; (iv) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • Con riferimento alla garanzia “Crollo - Collasso strutturale dei fabbricati” sono esclusi i danni caudati da o conseguenti a: (i) errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti; (ii) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione; (iii) terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo; (iv) effetti gradualmente degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni. • Con riferimento alla garanzia “Diaria” sono esclusi i danni: (i) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri; (ii) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche. • Con riferimento alla garanzia “Maggiori costi” sono esclusi i danni causati da: (i) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità; (ii) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore.
--	--

GARANZIA “FURTO”

<p>Garanzie base</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è operante a condizione che i fabbricati in cui sono ubicati i locali indicati in polizza siano costruiti e coperti con: (i) muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato; (ii) pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro. • La garanzia opera per il furto commesso dai prestatori di lavoro addetti all’esercizio fuori dalle ore di lavoro, a condizione che (i) l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; (ii) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. • La garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei mezzi indicati in polizza. • Qualora in caso di sinistro l’ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. • L’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, occulta, sottrae manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
-----------------------------	---

	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali; • da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; • da detenzione o impiego di esplosivi; • derivanti da malattie professionali; • derivanti da tabacco e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere; • derivanti da amianto; • provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Mezzi di chiusura rinforzati" sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati in polizza, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. • La garanzia "Portavalori" è operante esclusivamente: (i) per portavalori di età compresa tra i 18 e i 70 anni; (ii) nel territorio italiano.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO"	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro addetti alla conduzione del fabbricato": è efficace alla condizione che al momento del sinistro: (i) qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione obbligatoria all'INAIL; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia l'assicurazione conserva la propria validità; (ii) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro; (iv) qualora tuttavia l'irregolarità deriva da errate interpretazione delle norme vigenti in materia l'assicurazione conserva la propria validità. • La garanzia "Danni da inquinamento accidentale" operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO"	
R.C.T.	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; • derivanti dalla proprietà di fabbricati che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; • provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati; • provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro dell'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; • conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
R.C.T./R.C.O.	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio ed atti di guerra in genere;

	<ul style="list-style-type: none"> • derivanti da amianto; • derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); • provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria; • derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; • provocati da diacetile (Diacytyl); • derivanti da pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla convenzione di Rotterdam nella PIC List (Pior Informed Consent List); • derivanti da Atrazina, CCA (arseniato di rame cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti.
<p style="text-align: center;">Estensioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” opera alla condizione che l’assicurato abbia designato, ove richiesto il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. • La garanzia “Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro” è valida per i danni verificatisi all’estero purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della carta verde ed i danni si verifichino nei paesi per i quali la stessa sia operante; • La garanzia “Responsabilità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08” è valida a condizione che l’assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall’art. 26 e dalle altre pertinenti norme del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” sono esclusi i danni (i) da furto, incendio e smarrimento; (ii) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi; (iii) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; (iv) subiti dalle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; (v) da mancato uso delle cose danneggiate. • Con riferimento alla garanzia “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate” sono esclusi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.
<p style="text-align: center;">Estensione (Sempre operante per settori specifici)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia “Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge 122 del 05/02/1992)” è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito d’area di pertinenza dell’azienda. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge 122 del 05/02/1992)” sono esclusi i danni (i) da furto e incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni a veicoli” sono esclusi i danni (i) da furto ed incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; (iii) derivanti da vizio originario di prodotto.
<p style="text-align: center;">Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale” non è operante: (i) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; (ii) per i danni subiti da terzi trasportati. • La garanzia “Cessione di lavori in appalto/subappalto” si intende prestata a condizione che la quota dei lavori ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera o appalto. L’operatività della garanzia è comunque subordinata al fatto che, previsto dal precitato decreto legislativo, l’assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso. • La garanzia “Malattie professionali” spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con Zurich senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo. • La garanzia “Inquinamento accidentale” è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze. • La garanzia “Danni da bagnamento” è valida a condizione che l’Assicurato provi di aver approntato opere provvisorie, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate dai lavori in corso di esecuzione, e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

	<ul style="list-style-type: none"> • La garanzia “Responsabilità civile per smercio” riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. • Con riferimento alla garanzia “Inquinamento accidentale” sono esclusi i danni (i) derivanti da alterazioni di carattere genetico; (ii) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza; (iii) conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; (iv) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.
--	---

GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTO”

Garanzie base	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere; • derivanti da amianto; • derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); • provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco; • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; • derivanti da prodotti in sperimentazione in genere nonché da sperimentazioni di prodotti farmaceutici; • da violazione di brevetti e/o marchi; • derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di USA e Canada; • provocati da diacetile (Diacetyl); • derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di USA e Canada; • derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List); • derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fostato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti; • da vendita e/o distribuzione di prodotti o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti; • derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica, limitatamente ai territori di USA e Canada. 							
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Vendors Liability” sono esclusi: (i) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'assicurato; i danni corporali o materiali derivanti da: (ii) qualsiasi azione da parte del venditore che modifichi il prodotto; (iii) qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita; (iv) qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto (v) prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'assicurato sono stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il venditore; (vi) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del venditore, (vii) pretese o responsabilità per danni decretati dal tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del responsabile. 							
Garanzia “Danni alla proprietà”	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Danni alla proprietà”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #d9e1f2;">Garanzia</th> <th style="text-align: center; background-color: #d9e1f2;">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th style="text-align: center; background-color: #d9e1f2;">Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Merci di diversa natura</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">10% della somma assicurata per la partita merci</td> </tr> </tbody> </table>		Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo	Merci di diversa natura	-	10% della somma assicurata per la partita merci
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo						
Merci di diversa natura	-	10% della somma assicurata per la partita merci						

	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Decentramento macchinari	-	10% delle somme assicurate alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti e merci Con il massimo di 200.000 euro per merci e macchinari in deposito e/o lavorazione presso terzi Con il massimo di 100.000 euro per merci e macchinari presso fiere, mostre, esposizioni e simili
	Valori ed effetti personali – valori ovunque siano riposti	-	10% delle somme assicurate alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti con il massimo di 2.500 euro
	Valori ed effetti personali – se riposti in cassaforte o armadio carrozzato	-	30% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti con il massimo di 7.500 euro
	Effetti personali	-	2.500 euro
	Ricorso terzi	-	20% del massimale stesso.
	Spese conseguenti a sinistro- residui rientranti nella categoria pericolosi	-	30% del limite di indennizzo indicato in polizza
	Merci in refrigerazione	-	5.000.000 euro
	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Garanzia "Furto"	Valori ed effetti personali – valori ovunque siano riposti	-	10% delle somme assicurate alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti con il massimo di 2.500 euro
	Valori ed effetti personali – se riposti in cassaforte o armadio carrozzato	-	30% della somma assicurata alle partite macchinari, attrezzature e arredamenti con il massimo di 7.500 euro
	Effetti personali	-	2.500 euro
	Portavalori- se somma assicurata è superiore a 2.500 euro	20%	-
	Merci, macchinari e attrezzature trasportate	20%	-
	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "responsabilità civile fabbricati", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
Garanzia "Responsabilità civile Fabbricati"	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
	Danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fognie	250 euro	-

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	10% con il minimo di 2.500 euro	200.000 euro
Responsabilità civile ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08	5.000 euro	-
Cose in consegna o custodia	10% con il minimo di 500 euro	150.000 euro per sinistro e anno assicurativo
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate	10% con il minimo di 1.500 euro	50.000 euro per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge 122 del 05/02/1992)	10% con il minimo di 250 euro	20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992) – se danni conseguenti alla caduta di ponti sollevatori e simili	20% con il minimo di 250 euro	-
Responsabilità per danni ai capi in consegnata e custodita (tintorie, lavanderie, stirerie)	250 euro	3.000 euro per sinistro
Responsabilità per i danni a veicoli (per distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio anche automatico)	500 euro	30.000 euro per sinistro
Responsabilità per i danni a veicoli (per distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio anche automatico) – se danno deriva dalla vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse dalla tipologie di quelle commissionate	2.500 euro	50.000 euro
Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione (per imprese edili)	10% con il minimo di 500 euro	50.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo
Inquinamento accidentale- spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze del sinistro	-	10% del limite di risarcimento massimo per la garanzia "Inquinamento accidentale"
Responsabilità civile postuma – 12 mesi	-	50.000 euro per anno assicurativo
Responsabilità civile postuma – 24 mesi	-	50.000 euro per anno assicurativo

**Garanzia
"Responsabilità
civile danni a terzi
e prestatori di
lavoro"**

Garanzia “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Responsabilità civile danni a terzi da prodotti”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Garanzie base</td> <td>10%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo	Garanzie base	10%	-																							
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo																												
Garanzie base	10%	-																												
Garanzia “Tutela legale”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Procedimenti penali per delitti dolosi</td> <td>-</td> <td>3.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Garanzia “231”</td> <td>-</td> <td>2.500 euro per sinistro</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo	Procedimenti penali per delitti dolosi	-	3.000 euro	Garanzia “231”	-	2.500 euro per sinistro																				
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo																											
Procedimenti penali per delitti dolosi	-	3.000 euro																												
Garanzia “231”	-	2.500 euro per sinistro																												
Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:																														
Garanzia “Assistenza”	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th>Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Idrraulico per interventi di emergenza</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Elettricista per interventi di urgenza</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Invio di un fabbro</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Invio di un vetraio</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Interventi d'emergenza per danni d'acqua</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Invio di un sorvegliante</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Rientro anticipato</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Invio di un medico</td> <td>-</td> <td>200 euro per sinistro</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo	Idrraulico per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro	Elettricista per interventi di urgenza	-	200 euro per sinistro	Invio di un fabbro	-	200 euro per sinistro	Invio di un vetraio	-	200 euro per sinistro	Interventi d'emergenza per danni d'acqua	-	200 euro per sinistro	Invio di un sorvegliante	-	200 euro per sinistro	Rientro anticipato	-	200 euro per sinistro	Invio di un medico	-	200 euro per sinistro		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo																											
	Idrraulico per interventi di emergenza	-	200 euro per sinistro																											
	Elettricista per interventi di urgenza	-	200 euro per sinistro																											
	Invio di un fabbro	-	200 euro per sinistro																											
	Invio di un vetraio	-	200 euro per sinistro																											
	Interventi d'emergenza per danni d'acqua	-	200 euro per sinistro																											
	Invio di un sorvegliante	-	200 euro per sinistro																											
	Rientro anticipato	-	200 euro per sinistro																											
Invio di un medico	-	200 euro per sinistro																												



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro
	<p>Con riferimento alla garanzia “Danni alla proprietà”</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • in caso di incendio, di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Zurich; • conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore

- in caso di danno alla partita merci deve mettere altresì a disposizione di Zurich la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Con riferimento alla garanzia “Furto”

Il contraente o l'assicurato deve:

- darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro ventiquattro ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando Zurich, l'intermediario assicurativo ed il numero di polizza;
- fornire a Zurich entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà o dell'entità del danno;
- tenere a disposizione di Zurich e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Zurich ed i periti ritenessero necessarie esperire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Con riferimento alle garanzie “Responsabilità civile fabbricato” e “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro” e “Responsabilità civile danni a terzi da prodotto”

Il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Con riferimento alla garanzia “Salvareddito”

Il contraente o l'assicurato deve denunciare la malattia o l'infortunio, con l'indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o a Zurich entro 5 giorni dall'evento o dal momento in cui l'assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Con riferimento alla garanzia “Tutela legale”

L'assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o subordinatamente a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Assistenza da parte di altre imprese

Zurich si avvale di **Mapfre Asistencia S.A.**

Gestione da parte di altre imprese

Zurich affida a **D.A.S.** la gestione e liquidazione dei sinistri “Tutela Legale”.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Zurich provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal verbale definitivo di perizia o dell'atto di liquidazione amichevole. Con riferimento alla garanzia "Salvareddito" Zurich si impegna a disporre il pagamento dell'indennizzo entro quindici giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dal contraente/assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto a Zurich i dati necessari e cioè, l'indicazione del fatturato. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte di Zurich.
Rimborso	In caso di recesso, Zurich, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Le garanzie aggiuntive "Portavalori" e "Merci, macchinari e attrezzature trasportate" operano esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni pertinenti all'attività assicurata tra le ore 5 e le ore 21. La garanzia "Salvareddito" (i) dal momento in cui ha effetto l'assicurazione per l'inabilità temporanea totale conseguente ad infortunio od alle malattie indicate in polizza; (ii) dalle ore 24 del centottantesimo giorno successivo alla data di effetto della polizza per l'inabilità temporanea totale conseguente a tutte le altre malattie.
Sospensione	La garanzia "Diaria" è sospesa in caso di inattività dell'azienda per cause diverse da quelle previste in premessa e non riprende i suoi effetti che al momento in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa. L'assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Risoluzione	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Zurich può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, mediante lettera raccomandata Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni l'assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennialità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni annualità di polizza, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'annualità di polizza in corso.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto alle aziende che vogliono assicurare i rischi connessi all'esercizio della relativa attività d'impresa.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 17,57%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none">- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. *HOME INSURANCE*) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.